

SENTENZA n. 6/2026

Il Tribunale Federale, in data 15 maggio 2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio

Avv. Ilaria Pietroletti

Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui deferimenti a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati e del tecnico Sara Mosca per aver violato le seguenti norme e principi:

1 - Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), b), c), d), e), h) e art. 11, comma 1 lett. a), b), c), e) e j) nonché art. 12, comma 1 lett. e), g) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; degli artt. 3, comma 1 lett. a) e 4, comma 1 lett. a) del Regolamento per la prevenzione e contrasti ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati delibera PF 96/SG del 2025, con le aggravanti ex art. 22, comma 1 e 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI, "per aver la tesserata Sara Mosca, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati nonché allenatrice della ginnasta minorenni "omissis", proferito quotidianamente nei confronti della medesima offese quali "sei una vergogna", "sei una delusione", "sei uno scarto". causando alla stessa grave turbamento o comunque gravi ripercussioni psicologiche e comportamentali.

2 - Art.6, commi 4 e 5, e art.25, comma 1,2, e 3 (recidiva) del regolamento di Giustizia FGI da parte della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta della tesserata Sara Mosca (tecnica), ai sensi dell'art. 6, comma 4 e comma 5, e art. 25, commi 1, 2 e 3 (recidiva) del Regolamento di Giustizia FGI.

Svolgimento del processo

A seguito di atto di deferimento del 23.03.2026 gli incolpati Sara Mosca e A.S.D. Ginnastica Estense Otello Putinati si costituivano ritualmente, con deposito di memoria difensiva.

La Procura federale chiedeva ammettersi l'audizione della minore "omissis".

All'udienza del 7 maggio 2026, veniva svolta l'audizione della minore "omissis" alla presenza della madre.

All'esito della fase istruttoria veniva fissata l'udienza di discussione, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie sino a sette giorni antecedenti l'udienza.

Le parti depositavano memorie; in particolare, la Procura Federale depositava anche il verbale di sommarie informazioni della sig.na "omissis", formato dalla Questura di Ferrara su delega della Procura della Repubblica in data 12.06.2025, nel procedimento n.R.G. 467/2025, senza però attestarne la provenienza né la data nella quale ne era venuta in possesso, chiedendone l'acquisizione al fascicolo del procedimento.

All'udienza del 5 giugno 2026 la Procura veniva invitata dal Tribunale a precisare la data di ricezione del verbale depositato che indicava - genericamente - nel mese di dicembre 2025.

Il Collegio invitava la Procura a depositare entro il termine dell'udienza, documentazione attestante la data di trasmissione del verbale.

La Procura concludeva quindi per la condanna della sig.ra Sara Mosca a mesi sei di sospensione, e dell'A.S.D. Ginnastica Estense Otello Putinati all'ammenda di € 1.600,00 (comprensivo dell'aumento di 1/3 per l'applicazione della recidiva).

La difesa degli incolpati instava per l'assoluzione della Mosca, e per il non luogo a procedere nei confronti dell'associazione, per violazione del ne bis in idem, atteso che la compagine era stata già condannata per responsabilità oggettiva e per omessa vigilanza per fatti avvenuti nello stesso periodo nel quale sarebbero avvenuti quelli oggetto degli addebiti nel presente giudizio.

La Procura produceva quindi copia della comunicazione, recante la data del 13 novembre 2025, con la quale la Procura Generale dello Sport del CONI le aveva trasmesso, in data 13 novembre 2025, il fascicolo del procedimento penale contro Ghetti, contenente il verbale de quo.

A questo punto il Tribunale si riservava la decisione - anche in merito all'istanza di acquisizione del documento prodotto dalla Procura -, avvalendosi del termine previsto dall'art. 72 RGD FGI per il deposito delle motivazioni, stante la particolare complessità della controversia.

Sull'istanza di acquisizione del documento depositato dalla Procura Federale in data 27 maggio 2026

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'acquisizione del documento prodotto dalla Procura Federale con il deposito della memoria conclusionale.

Dalla documentazione depositata agli atti, si evince che il fascicolo del procedimento penale nei confronti della sig.ra Ghetti - di cui il verbale in questione fa parte - era nella disponibilità della Procura Federale sin dalla data del 13 novembre 2025.

La Procura era quindi in possesso del documento ben prima della notifica dell'intenzione di differimento agli incolpati (23 marzo 2026): ciononostante, esso è stato depositato soltanto in data 27 maggio 2026, unitamente alla memoria conclusionale.

Orbene, la Procura avrebbe potuto (e dovuto) depositare il verbale tempestivamente rispetto alla data nella quale ne è venuta in possesso, al fine sia di offrire un ulteriore elemento a fondamento del deferimento, sia di non ledere il diritto di difesa degli incolpati, che non possono né controdedurre nel merito sul contenuto del documento, atteso il deposito *in limine litis*, né articolare eventuali mezzi istruttori per contrastarne l'efficacia probatoria, con evidente lesione anche del principio di contraddittorio.

In ragione di quanto testé argomentato, e nel rispetto generale dei principi costituzionali e processuali che tutelano e garantiscono pari diritti alle parti del processo, il documento non può essere ammesso agli atti del presente giudizio.

A bene vedere, poi, il verbale in questione, laddove ammesso, riportando fatti differenti da quelli oggetto di deferimento, non sarebbe stato comunque utile ai fini della presente decisione, anche nel rispetto del principio secondo cui nessuno può essere giudicato (e condannato) per un fatto diverso rispetto a quello per cui è stato originariamente accusato o rinviato a giudizio (art.521 c.p.p.).

Sui capi di incolpazione

La sig.ra Sara Mosca è stata chiamata a rispondere di offese verbali che avrebbe indirizzato nei confronti della tesserata minore "omissis", procurandole grave turbamento e ripercussioni psicologiche.

Gli elementi istruttori al vaglio di questo Tribunale non consentono di poter affermare, anche solo in ossequio al criterio probabilistico, che le offese riportate nell'atto di deferimento siano state effettivamente proferite dall'incolpata.

L'audizione della minore, se da un lato implicitamente conferma le frasi ingiuriose (limitandosi l'audita a spiegare i motivi del post pubblicato sul suo social network, ma non la falsità di quanto in esso affermato), dall'altro lato non offre elementi utili per poter affermare che esse siano riconducibili alla sig.ra Mosca.

La stessa "omissis" afferma di essere allenata alternativamente dalla sig.ra Ghetti e dalla sig.ra Mosca, contrastando quanto affermato dalla "omissis" nella sua denuncia alla Procura Federale ("è allenata da Sara Mosca"), che non può essere ritenuto utile, al fine di individuare l'autore della condotta incriminata, riferendosi ad un periodo antecedente rispetto ai fatti contestati.

La "omissis", infatti, ammette di non frequentare "più la palestra dal 21 gennaio 2025", mentre il post pubblicato dalla ginnasta minore – presumibilmente, in mancanza di data certa - risale al giorno precedente alla sua denuncia, e quindi al novembre 2025; ragion per cui la "omissis" non poteva sapere, con certezza, se al momento della denuncia la minore si allenasse anche con la Ghetti, e chi avesse pronunciato le frasi ritenute offensive.

Alla luce degli elementi raccolti in istruttoria, dunque, non è possibile individuare l'autore della condotta contestata, e pertanto la sig.ra Mosca deve essere prosciolta da ogni addebito.

Per effetto del proscioglimento dell'incolpata, cade quindi anche la contestazione a titolo di responsabilità oggettiva a carico dell'A.S.D. Ginnastica Estense Otello Putinati.

PQM

Il Tribunale Federale assolve gli incolpati Sara Mosca e A.S.D. Ginnastica Estense Otello Putinati dagli addebiti contestati.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente